



# COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PRESUPPOSTI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO
- CASO PRATICO: IMPORTAZIONI

**video**  
**FISCO**

del 24.11.2010  
☎ n. 0376-775130  
www.ratiofad.it

Art. 1 D.L. 25.03.2010, n. 40 - D.M. 4.05.1999 - D.M. 21.11.2001 - D.M. 30.03.2010 - D.M. 27.07.2010 - D.M. 5.08.2010 - Provv. Ag. Entrate 28.05.2010 - C.M. 21.10.2010, n. 53/E - C.M. 28.10.2010, n. 54/E - C.M. 18.03.2010, n. 14/E - Circ. Assonime 27.10.2010, n. 35

Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001. La comunicazione deve essere effettuata, mediante l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 28.05.2010, per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Con il D.M. 5.08.2010 è stata prevista l'esclusione dall'adempimento per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati nei nuovi Paesi esclusi dalle black list, per effetto del D.M. 27.07.2010, nel periodo 1.07.2010 al 4.08.2010. Non sussiste, inoltre, obbligo di comunicazione in relazione alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti, a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art 36-bis D.P.R. 633/1972. Viceversa, sono state incluse nel nuovo adempimento le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list.

## SCHEMA DI SINTESI

S

<b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</b>	⇒ Soggetti ⇒	Soggetti passivi IVA.	
	⇒ Oggetto ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni di beni (comprese esportazioni).</li> <li>• Prestazioni di servizi rese.</li> </ul>	⇒ Effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori <i>black list</i> individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001 <sup>(1)</sup> .
	⇒ Decorrenza ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti di beni (comprese importazioni).</li> <li>• Prestazioni di servizi ricevute.</li> </ul> <p>L'obbligo decorre dalle <b>operazioni effettuate dal 1.07.2010</b> (1.09.2010 per le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti non già soggette a obbligo di fatturazione).</p>	
Mensile o trimestrale			
<b>MODALITÀ OPERATIVE</b>	⇒ Modello ⇒	I dati sono comunicati tramite l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.05.2010.	
	⇒ Presentazione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello di comunicazione è presentato <b>all'Agenzia delle Entrate</b>: .. per via <b>telematica</b>;</li> <li>.. entro l'ultimo giorno del <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento;</li> <li>.. direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati.</li> </ul>	
<b>SANZIONE</b>	⇒ Omessa, incompleta comunicazione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'omissione della comunicazione, ovvero per l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione <b>da € 516 a € 4.130</b>.</li> <li>• È <b>possibile</b> la definizione delle sanzioni mediante <b>ravvedimento operoso</b>.</li> </ul>	
	⇒ Cumulo giuridico ⇒	<b>Non si applica</b> l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, che prevede il principio del cumulo giuridico delle sanzioni.	

### Paesi black list

DD.MM.  
4.05.1999  
e  
21.11.2001

Modif.  
D.M.  
27.07.2010

<sup>(1)</sup> Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

- Le liste devono essere considerate **congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico**.
- I limiti **soggettivi e oggettivi** espressamente previsti dagli artt. 2 e 3 D.M. 21.11.2001 **non rilevano**.

PRESUPPOSTI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO



**PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO**

C.M. 21.10.2010, n. 53/E p. 1

• **Elenchi congiunti**

• Per l'individuazione di tali Paesi si fa espresso rinvio al D.M. 4.05.1999 e al D.M. 21.11.2001.

Le liste devono essere considerate **congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico**. Affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore.

• **Irrilevanza dei limiti**

• Ai fini dell'obbligo di comunicazione, **non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi** espressamente previsti dagli artt. 2 e 3 D.M. 21.11.2001.

**SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE**

C.M. 21.10.2010, n. 53/E, p. 1

• **Regola**

• I soggetti obbligati alla comunicazione sono i "soggetti passivi all'IVA". In linea generale, si considera soggetto passivo, ai fini IVA, chiunque agisca nell'esercizio di impresa - ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/1972 - ovvero nell'esercizio di arti o professioni - ai sensi del successivo art. 5.

• **Esoneri**

• Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:  
 ..i soggetti che si avvalgono del **regime dei contribuenti minimi** (art. 1, cc. 96-116 L. 244/2007);  
 ..i soggetti che hanno optato per il **regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive** (art. 13 L. 388/2000) per il periodo di efficacia dell'opzione.

Soggetti non residenti	
<b>Obbligo</b>	Sono compresi tra i soggetti passivi Iva tenuti a compilare il modello di comunicazione anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.
<b>Assenza di stabile organizzazione</b>	Relativamente alle operazioni effettuate o ricevute nel territorio dello Stato, i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio medesimo adempiono gli obblighi o esercitano i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, ossia mediante <b>identificazione diretta</b> , ovvero tramite un loro <b>rappresentante fiscale</b> residente nello Stato.
<b>Stabile organizzazione</b>	La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve segnalare le operazioni che la stessa realizza con operatori economici residenti in Paesi black list.

**CONTROPARTE DELL'OPERAZIONE**

C.M. 21.10.2010, n. 53/E p. 1

• **Operatore economico**

• Può essere definito tale chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (ai sensi dell'art. 9, c. 1 direttiva 2006/112/CE).

• **Verifica dello status**

• Si possono utilizzare come elementi probatori:  
 ..l'eventuale certificazione o il **numero identificativo** rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati;  
 \_\_\_\_\_ *in alternativa* \_\_\_\_\_  
 ..la **dichiarazione della controparte** attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

## IMPOSTE DIRETTE

### OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

C.M. 21.10.2010, n. 53/E p. 2

### MOMENTO RILEVANTE DELLE OPERAZIONI

### ASPETTI OPERATIVI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

## imposte e tasse

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Operazioni interessate</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati anche da e verso <b>sogetti UE</b> (Lussemburgo, Principato di Monaco e Isola di Man).</li> <li>• Prestazioni di servizi rese verso soggetti <b>extra-UE</b> e prestazioni fornite da soggetti extra-UE.</li> <li>• <b>Importazioni ed esportazioni</b> di beni.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>I dati relativi alle importazioni dovrebbero essere quelli desunti dalla bolletta doganale (contenente anche i valori relativi a servizi connessi), che ha rilevanza ai fini IVA (e non la fattura del fornitore estero).</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deposito IVA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>..l'esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un "deposito IVA", ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 331/1993;</li> <li>..l'importazione dei beni sia seguita dall'introduzione degli stessi in un "deposito IVA".</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Natura ai fini IVA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adempimento ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (<b>imponibili, non imponibili, esenti</b>) o <b>non soggette</b> ad IVA. ↴</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>Operazioni registrate o soggette a registrazione.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>Le operazioni non soggette sono interessate solo quando risulta carente il <b>requisito territoriale</b> di applicazione del tributo.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni territorialmente non rilevanti</b></li> </ul>	<p>Rientrano nell'obbligo di comunicazione le prestazioni <b>rese</b> a operatore economico extra Ue e le prestazioni <b>ricevute</b> da operatori residenti in Paesi black list territorialmente non rilevanti (artt. 7, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies D.P.R.633/1972), a prescindere che per esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini IVA.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rappresentante fiscale e stabile organizzazione</b></li> </ul>	<p>Sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale (o della stabile organizzazione) di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante (o la stabile organizzazione) sia nominato in un Paese non incluso nella black list; l'obbligo sussiste anche se il rappresentante (stabile organizzazione) è situato nel territorio italiano.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regola generale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di <b>registrazione nei registri IVA</b> ovvero, se precedente o alternativa, nelle <b>scritture contabili obbligatorie</b>, delle operazioni realizzate.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni rese non soggette ad IVA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità, il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del <b>pagamento</b> da parte dell'operatore economico.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reverse charge</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione per la quale l'imposta è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile deve essere inserita tra le <b>operazioni passive</b>, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Periodicità</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>cessioni di beni</b>, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di € 50.000 con riferimento ai 4 trimestri precedenti il 1.07.2010 e, quindi, <b>a partire dal 1.07.2009</b>;</li> <li>.. <b>prestazioni di servizi</b>, per le quali il superamento o meno della soglia dovrà essere verificato con riferimento ai 2 trimestri precedenti il 1.07.2010, ossia <b>a partire dal 1.01.2010</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimedi in sede di prima applicazione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, <b>non applicherà sanzioni</b> in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;</li> <li>.. ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>A condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, <b>entro il 31.01.2011, i modelli di comunicazione integrativa</b>.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo comunicazione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con il primo invio del modello di comunicazione non deve essere compilata la sezione "Tipo Comunicazione".</li> </ul>

## CASO PRATICO: IMPORTAZIONI



## Esempio n. 1

## Dati relativi all'importazione

Dati esempio	Importazione prodotti per la maglieria da Hong Kong		\$ 210.000,00	
	Dogana		Savona	
	Tasso di cambio		• Doganale: 1,304 (casella 23) <sup>(1)</sup> • Del giorno di consegna: 1,301 <sup>(1)</sup>	
	Fattura spedizioniere	Nolo	€55 (Non imponibile art. 9 D.P.R. 633/72)	
		Pratica doganale	€50 (Non imponibile art. 9 D.P.R. 633/72)	
		Spese anticipate	€2.737,73 dazi doganali + €32.767,13 IVA (escluse art. 15 D.P.R. 633/1972)	
		Compenso prestazione	€100,00 (imponibile IVA 20%)	
	Bolletta doganale Casella 47	Ai fini dei dazi	Imponibile	\$ 210.000/1,304 = €161.042,94
			Dazio	€161.042,94 x 1,7% = €2.737,73
		Ai fini IVA	Imponibile	€161.042,94 + €55 + €2.737,73 = €163.835,67
IVA			€163.835,67 x 20% = €32.767,13	
<b>Nota<sup>(1)</sup></b>		Il cambio calcolato in Dogana non coincide quasi mai con il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione e, pertanto, non è quello da utilizzare per la conversione della fattura del fornitore estero.		

## Esempio n. 2

## Estratto dei dati rilevanti contenuti nella bolletta doganale

Esemplare per il destinatario	8 Destinatario					A Ufficio di destinazione		
	Calze S.r.l. Via Martiri di Belfiore, n. 1 46042 Castel Goffredo (Mn)					Dogana Savona (Timbro della Dogana) <b>2 1 4 5 D</b>		
						5 Articoli	6 Totale dei colli	12 Elementi di valore
					1	111		
Esemplare per il dichiarante	14 Dichiarante/Rappresentante					15 Paese di spedizione/eportazione		
	Rossi Giuseppe Spedizioniere Doganale					Hong Kong - Cina		
						16 Paese di origine		
					Hong Kong - Cina			
31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio
	Colli n. 111. = Altri prodotti per la maglieria					US 210.000,00		1,304
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	42 Prezzo dell'articolo		46 Valore statistico
	A00	161.042,94	1,7%	2.737,73	F	161.042,94		
	405	163.835,67	20%	32.767,13	G			
					54 Luogo e data			
TOTALE					35.504,86		Savona, 13.09.2010	

## Esempio n. 3

## Scritture contabili

		<b>Registrazione fattura fornitore extracomunitario</b>		
E B 6	P D 7	13.09 MERCII C/ACQUISTI a FORNITORE EXTRA-UE Acquisto merci (\$ 210.000/1,301, cambio del giorno dell'operazione).		161.414,30
		<b>Registrazione bolla doganale</b>		
P D 7 P C II 4-bis	P D 7	13.09 DIVERSI a DOGANA DI SAVONA <sup>(1)</sup> BOLLETTA DOGANALE IVA C/ACQUISTI Imputazione IVA acquisto merci fornitore (bolletta 13.09.10 n. 2145D).	163.835,67 32.767,13	196.602,80
P D 7	P D 7	13.09 DOGANA DI SAVONA a BOLLETTA DOGANALE Storno costi relativi all'acquisto, al netto dei dazi doganali.		161.097,94
E B 6	P D 7	13.09 MERCII C/ACQUISTI a BOLLETTA DOGANALE Rilevazione dazi doganali.		2.737,73
		<b>Registrazione anticipazioni spese doganali a spedizioniere</b>		
P D 7	P C IV 1	13.09 FORNITORE a BANCA C/C (SPEDIZIONIERE) Pagamento anticipazioni spedizioniere dazi e IVA.		35.504,86
		<b>Registrazione fattura dello spedizioniere</b>		
E B 7 P C II 4-bis P D 7	P D 7	16.09 DIVERSI a FORNITORE (SPEDIZIONIERE) SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTI IVA C/ACQUISTI DOGANA DI SAVONA Registrata fattura spedizioniere per importazione.	205,00 20,00 35.504,86	35.729,86
		<b>Pagamento spedizioniere e fornitore</b>		
P D 7	P C IV 1	30.09 FORNITORE (SPEDIZIONIERE) a BANCA C/C Saldo fattura spedizioniere.		225,00
P D 7 E C 17-bis	P C IV 1	31.10 DIVERSI a BANCA C/C FORNITORE EXTRA-UE PERDITE SU CAMBI Saldo fattura fornitore extra-Ue (cambio del giorno di pagamento). Il cambio del giorno di pagamento è di \$ 1,291 per euro: \$ 210.000/ 1,291 = 162.664,60.	161.414,30 1.250,30	162.664,60
<b>Nota<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla registrazione deve risultare la data e numero della bolletta, il numero progressivo attribuito, l'ammontare imponibile e l'imposta, distinti per aliquota.</li> <li>• In luogo della ditta, denominazione o ragione sociale del cedente deve essere indicato l'ufficio doganale presso cui è stata emessa la bolletta (C.M. Direzione Generale Dogane 19.12.1972, n. 874/33650).</li> </ul>			

Esempio n. 4



Compilazione del modello di comunicazione (quadro "A" - operazioni passive)

CODICE FISCALE 0 0 1 5 3 4 5 0 2 0 2

Mod. N. 0 1

**QUADRO A**

<b>DATI ANAGRAFICI</b>	Cognome / Ragione sociale <b>Xiao Ling</b>		Nome	
	Data di nascita 3 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita <b>Hong Kong</b>	
Domicilio fiscale per le persone fisiche Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche	Codice Stato estero <b>103</b>		Località di residenza	
	Indirizzo estero <b>Bruce Street 35</b>			
Identificativi fiscali	Codice IVA			
	Codice fiscale <b>32055882</b>			

... omissis ...

<b>OPERAZIONI PASSIVE</b>	<b>Acquisti imponibili</b>		
	A19	Importo complessivo degli acquisti di beni	<b>163.836,00</b>
	A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni	<b>32.767,00</b>
	A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
	A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi	,00
	<b>Acquisti non imponibili</b>		
	A23	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00	
<b>Acquisti esenti</b>			
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti	,00	
<b>Acquisti non soggetti ad IVA</b>			
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00	
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00	

... omissis ...

**Modello Unico per anno 2010**

- Ai sensi dell'art. 110 Tuir, non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei Paesi aventi regimi fiscali privilegiati individuati dal D.M. 23.01.2002. L'indeducibilità non si applica quando le imprese residenti forniscano prova contraria e a condizione che i costi siano indicati nella dichiarazione dei redditi.
- Nel caso prospettato Hong Kong rientra nella black list del D.M. 23.01.2002; pertanto, dovrà essere compilato anche il modello Unico per l'anno 2010, esponendo negli appositi righe il costo di €161.414,30 (cioè il prezzo di acquisto indicato nella fattura estera al cambio del giorno dell'operazione).

<b>Variazioni in aumento</b>		
<b>RF30</b>	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	<b>161.414,00</b>
<b>Variazioni in diminuzione</b>		
<b>RF52</b>	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	<b>161.414,00</b>

**Nel caso si ritengono deducibili tutti i costi**


 AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI  
 ALLA PUBBLICAZIONE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
- ASPETTI OPERATIVI


# COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Art. 1 D.L. 25.03.2010, n. 40 - D.M. 4.05.1999 - D.M. 21.11.2001 - D.M. 30.03.2010 - D.M. 27.07.2010 - D.M. 5.08.2010 - Provv. Ag. Entrate 28.05.2010

Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001. La comunicazione deve essere effettuata, mediante l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 28.05.2010, per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Con il D.M. 5.08.2010 è stata prevista l'esclusione dall'adempimento per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati nei nuovi Paesi esclusi dalle black list, per effetto del D.M. 27.07.2010, nel periodo 1.07.2010 al 4.08.2010. Non sussiste, inoltre, obbligo di comunicazione in relazione alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti, a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art 36-bis D.P.R. 633/1972. Viceversa, sono state incluse nel nuovo adempimento le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list. Il D.M. 5.08.2010, infine, ha prorogato al 2.11.2010 il termine di presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010.

## SCHEMA DI SINTESI

S

**Paesi black list**
 DD.MM.  
 4.05.1999  
 e  
 21.11.2001

 Modif.  
 D.M.  
 27.07.2010

<sup>(1)</sup> Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

• Per i Paesi individuati soltanto nella lista del D.M. 21.11.2001, considerati paradisi fiscali esclusivamente con riguardo alle operazioni poste in essere con specifici soggetti, dovrà essere chiarito se la comunicazione deve essere effettuata soltanto per le operazioni svolte con tali soggetti, ovvero se la stessa riguardi tutte le operazioni effettuate con gli operatori residenti nei predetti Paesi, a prescindere dall'attività esercitata.

## COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI


**OBBLIGO DI  
COMUNICAZIONE  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE**
**• Soggetti**

• I soggetti passivi IVA comunicano telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi effettuate e ricevute**, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list*.

DD.MM.  
4.05.1999 e  
21.11.2001

**• Oggetto**

• Devono essere comunicati gli importi delle operazioni:  
.. imponibili (inclusa l'imposta);  
.. non imponibili, comprese le esportazioni;  
.. esenti;  
.. non soggette all'IVA.

Distinti per  
categoria

Al netto delle  
note di varia-  
zione

**ESTENSIONE  
DELL'OBBLIGO PER SETTORI  
DI ATTIVITÀ**
**• Prestazioni  
di servizi  
effettuate fuori  
dallo Stato**

• L'obbligo di comunicazione è esteso alle prestazioni di servizi che **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato** agli effetti dell'Iva e che sono **rese o ricevute** nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti *black list*.

• Sono pertanto incluse tra le operazioni da indicare nella comunicazione le prestazioni di servizi non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (fuori campo IVA), quali:  
.. le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri, ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972;  
.. le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972.

D.M. 5.08.2010

**• Decorrenza**

• L'estensione dell'adempimento decorre dalle operazioni effettuate dal **1.09.2010**.

**OPERAZIONI ESCLUSE  
DALL'OBBLIGO**
**• Esclusione  
per specifici  
settori  
di attività**

• Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano **operazioni esenti ai fini dell'IVA**.

• A condizione che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972 (esonero da fatturazione e registrazione per le operazioni esenti).

• Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.

**• Esclusioni  
territoriali**

• Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori:  
.. Cipro;  
.. Malta;  
.. Corea del Sud.

• Per operazio-  
ni effettuate  
**dal 1.07.2010  
al 4.08.2010.**

E successiva-  
mente

Si tratta degli Stati o territori inclusi nel D.M. 4.05.1999 e nel D.M. 21.11.2001 fino al 4.08.2010, prima della loro cancellazione da tali elenchi operata dal D.M. 27.07.2010 (con effetto dal 5.08.2010).

D.M. 5.08.2010

**• Decorrenza**

• L'esclusione dall'adempimento decorre dalle operazioni **effettuate dal 1.07.2010**.



## ASPETTI OPERATIVI



## PERIODO DI RIFERIMENTO

- **Periodicità mensile**

- Il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un **ammontare totale trimestrale superiore a € 50.000**.

- **Periodicità trimestrale**

- Il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale **non superiore a € 50.000**:
  - .. per ciascun trimestre;
  - .. per ciascuna categoria di operazioni.
- Il riferimento è ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.

<b>Opzione per periodicità mensile</b>	Tali soggetti possono presentare la comunicazione con periodicità mensile <b>per l'intero anno solare</b> .
--	---

- **Inizio attività**

- I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che non superino la soglia prevista, nei trimestri già trascorsi.

<b>Superamento della soglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di € 50.000, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal <b>mese successivo</b> in cui detta soglia è superata.</li> </ul>
---------------------------------	--

In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità e <b>per i periodi mensili già trascorsi</b> .
--

## PRESENTAZIONE

- **All'Agenzia delle Entrate**

- I soggetti che scelgono di trasmettere **direttamente** la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi del servizio telematico:

- **Esclusivamente in via telematica**

È esclusa ogni altra modalità di presentazione.
---

- .. **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare il Mod. 770 semplificato o ordinario, in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- .. **Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

- La presentazione può avvenire **tramite gli intermediari abilitati**, che sono obbligati alla trasmissione avvalendosi del servizio telematico **Entratel**:
  - .. delle comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
  - .. delle comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

## TERMINI

- Il modello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione.

- I modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di **luglio e agosto 2010** devono essere presentati entro il **2.11.2010**, in luogo delle scadenze originariamente previste (31.08.2010 e 30.09.2010).

- **Calendario 2010**

Periodo di effettuazione delle operazioni	Termini	
	Soggetti mensili	Soggetti trimestrali
Luglio 2010	2.11.2010	2.11.2010
Agosto 2010		
Settembre 2010		
Ottobre 2010	30.11.2010	31.01.2011
Novembre 2010	31.12.2010	
Dicembre 2010	31.01.2011	

Esempio n. 1

Compilazione del modello di comunicazione (quadro "A" - operazioni attive)

**Dati** La società Alfa effettua consulenze ad una società residente ad Hong Kong per €50.000,00; la prestazione di servizi non è rilevante territorialmente in Italia e la fattura è emessa senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/72.



CODICE FISCALE 0 0 1 5 3 4 5 0 2 0 2

QUADRO A

Mod. N. 0 1

**DATI ANAGRAFICI**

Cognome / Ragione sociale: **Oki Chan** Dati operatore estero

Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale per le persone fisiche: \_\_\_\_\_

Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche: \_\_\_\_\_

A1 Indirizzo estero: **103 Hong Kong**

**Yang Lee 10**

...omissis...

**OPERAZIONI ATTIVE**

<b>Operazioni imponibili</b>		
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni	,00
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi	,00
<b>Operazioni non imponibili</b>		
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
<b>Operazioni esenti</b>		
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	,00
<b>Operazioni non soggette ad IVA</b>		
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	50.000,00

**Consulenza effettuata**

...omissis...

Esempio n. 2

Compilazione del modello di comunicazione (quadro "A" - operazioni passive)

**Dati** La società Alfa riceve prestazioni di consulenza da altra società residente ad Hong Kong per €30.000,00. La società Alfa è tenuta ad osservare gli obblighi di autofatturazione e assolvimento dell'IVA.



CODICE FISCALE 0 0 1 5 3 4 5 0 2 0 2

QUADRO A

Mod. N. 0 1

**DATI ANAGRAFICI**

Cognome / Ragione sociale: **Xiao Ling** Dati operatore estero

Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale per le persone fisiche: \_\_\_\_\_

Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche: \_\_\_\_\_

A1 Indirizzo estero: **103 Hong Kong**

**Bruce Lee 35**

...omissis...

**OPERAZIONI PASSIVE**

<b>Acquisti imponibili</b>		
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni	,00
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi	30.000,00
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi	6.000,00
<b>Acquisti non imponibili</b>		
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
<b>Acquisti esenti</b>		
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti	,00
<b>Acquisti non soggetti ad IVA</b>		
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00

**Consulenza ricevuta**

...omissis...

# NUOVO ELENCO DEI PAESI BLACK LIST

D.M. 4.05.1999 - D.M. 21.11.2001 - D.M. 23.01.2002 - D.M. 27.07.2010

L'art. 1, c. 83 della L. 244/2007 ha modificato i riferimenti normativi in relazione ai Paesi black list, sostituendoli con 2 "white list", contenenti gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e gli Stati che, oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato. Tali nuove categorie, previste dall'art. 168-bis del Tuir, entreranno in vigore dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione del decreto che le individua.

Non essendo stato ancora emanato il previsto decreto, si continuano ad utilizzare i 3 elenchi di black list previsti da:

.. D.M. 4.05.1999, in merito all'inversione dell'onere della prova per il trasferimento della residenza di persone fisiche, di cui all'art. 2, c. 2-bis Tuir;


.. D.M. 21.11.2001, riguardante la disciplina sulle *Controlled foreign companies*, di cui all'art. 167 Tuir;

.. D.M. 23.01.2002, che disciplina l'indeducibilità dei costi, di cui all'art. 110, c. 10 Tuir.





Il D.M. 27.07.2010 ha aggiornato tali elenchi in relazione alle evoluzioni degli scenari internazionali, eliminando Malta, Cipro e Corea del Sud dalle black list.

## Tavola





Black list (con indicazione  dei paesi di maggiore interesse commerciale)

Paesi presenti nelle liste	D.M. 4.05.1999 <sup>(1)</sup>	D.M. 21.11.2001 <sup>(1)</sup>	D.M. 23.01.2002	Limitazioni
	Residenza persone fisiche Art. 2 Tuir	CFC Art. 167 Tuir	Costi indeducibili Art. 110 Tuir	
Alderney (Isole del Canale)	Sì	Sì	Sì	
Andorra	Sì	Sì	Sì	
Angola	No	Sì	Sì	Limitato alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.
Anguilla	Sì	Sì	Sì	
Antigua	Sì	Sì	Sì	Limitato alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua (quali quelle dell'I.B.C Act, n. 28 del 1982 e ss. mm.) ed alle società che producono prodotti autorizzati (quali quelli ex L. 18/1975 e ss. mm.).
Antille Olandesi	Sì	Sì	Sì	
Aruba	Sì	Sì	Sì	
Bahamas	Sì	Sì	Sì	
Bahreïn	Sì	Sì	Sì	Sono escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.
Barbados	Sì	Sì	Sì	
Barbuda	Sì	Sì	Sì	
Belize	Sì	Sì	Sì	
Bermuda	Sì	Sì	Sì	
Brunei	Sì	Sì	Sì	
<b>Cipro</b> 	No	No	No	Esclusa dal D.M. 27.07.2010.
Corea del Sud	No	No	No	Esclusa dal D.M. 27.07.2010.
<b>Comunicazione telematica elenchi clienti e fornitori "black list"<sup>(1)</sup></b>	Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001.			

## Tavola (Segue)

Paesi presenti nelle liste	D.M. 4.05.1999 <sup>(1)</sup>	D.M. 21.11.2001 <sup>(1)</sup>	D.M. 23.01.2002	Limitazioni
	Residenza persone fisiche Art. 2 Tuir	CFC Art. 167 Tuir	Costi indeducibili Art. 110 Tuir	
Costarica	Si	Si	Si	Limitato alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché alle società esercenti attività ad alta tecnologia.
Dominica	Si	Si	Si	Limitato alle international companies esercenti l'attività all'estero.
Ecuador	Si	Si	Si	Limitato alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi.
Emirati Arabi Uniti	Si	Si	Si	Escluse le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta.
Filippine	Si	Si	Si	
Giamaica	No	Si	Si	Limitato alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori del Jamaica Export Free Zone Act.
Gibilterra	Si	Si	Si	
Gibuti (ex Afar e Issas)	Si	Si	Si	
Grenada	Si	Si	Si	
Guatemala	No	Si	Si	
Guernsey (Isole del Canale)	Si	Si	Si	
Herm (Isole del Canale)	No	Si	Si	
<b>Hong Kong</b> 	Si	Si	Si	
Isola di Man	Si	Si	Si	
Isole Cayman	Si	Si	Si	
Isole Cook	Si	Si	Si	
Isole Marshall	Si	Si	Si	
Isole Turks e Caicos	Si	Si	Si	
Isole Vergini Britanniche	Si	Si	Si	
Isole Vergini Statunitensi	No	Si	Si	
Jersey (Isole del Canale)	Si	Si	Si	
Kenia	No	Si	Si	Limitato alle società insediate nelle Export Processing Zones.
Kiribati (ex Isole Gilbert)	No	Si	Si	
Libano	Si	Si	Si	
Liberia	Si	Si	Si	
<b>Liechtenstein</b> 	Si	Si	Si	
<b>Lussemburgo</b> 	No	Si	No	Limitato alle società holding di cui alla locale legge del 31.07.1929.
Macao	Si	Si	Si	
Maldive	Si	Si	Si	
Malesia	Si	Si	Si	
<b>Malta</b> 	No	No	No	Esclusa dal D.M. 27.07.2010
<b>Comunicazione telematica elenchi clienti e fornitori "black list"<sup>(1)</sup></b>	Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001.			

## Tavola (Segue)

Paesi presenti nelle liste	D.M. 4.05.1999 <sup>(1)</sup> Residenza persone fisiche Art. 2 Tuir	D.M. 21.11.2001 <sup>(1)</sup> CFC Art. 167 Tuir	D.M. 23.01.2002 Costi indeducibili Art. 110 Tuir	Limitazioni	
Mauritius	Si	Si	Si	Limitato alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.	
<b>Monaco (Montecarlo)</b> 	Si	Si	Si	Escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	
Montserrat	Si	Si	Si		
Nauru	Si	Si	Si		
Niue	Si	Si	Si		
Nuova Caledonia	No	Si	Si		
Oman	Si	Si	Si		
Panama	Si	Si	Si		Limitato alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones.
Polinesia francese	Si	Si	Si		
Portorico	No	Si	Si		Limitato alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993.
Saint Kitts e Nevis	Si	Si	Si		
Saint Lucia	Si	Si	Si		
Saint Vincent e Grenadine	Si	Si	Si		
Salomone	No	Si	Si		
Samoa	Si	Si	Si		
<b>San Marino</b> 	Si	No	No		
Sant'Elena	No	Si	Si		
Sark (Isole del Canale)	Si	Si	Si		
Seychelles	Si	Si	Si		
<b>Singapore</b> 	Si	Si	Si	Escluse la Banca Centrale e Organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.	
<b>Svizzera</b> 	Si	Si	Si	Limitato alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio".	
Taiwan	Si	No	No		
Tonga	Si	Si	Si		
Tuvalu (ex Isole Ellice)	Si	Si	Si		
Uruguay	Si	Si	Si	Limitato alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.	
Vanuatu	Si	Si	Si		
<b>Comunicazione telematica elenchi clienti e fornitori "black list"<sup>(1)</sup></b>	Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001.				